

D.D.S. n. 1 / 2015

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

SERVIZIO UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA

C.F. 80010770875

Il Dirigente Capo del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge ed il regolamento di Contabilità Generale dello Stato;

VISTI gli articoli 98 e 99 del T.U. delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche,
approvato con R.D. 25/07/1904 n. 523 e ss.mm.ii.;

VISTO il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D.
11/12/1933 n. 1775 e ss.mm.ii. nonché il regolamento 14/08/1920, n. 1285;

VISTO l'art. 19, comma 6 bis, della L.R. del 27/04/1999, n. 10 come integrato
dall' art. 11 della L.R. 15/05/2013, n. 9;

VISTA l'istanza del 07/04/2014 assunta al prot. N°70636 del 16/04/2014, della
Società SNAM ITALGAS, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
imprese 00489490011, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione per
l'attraversamento con una condotta di gas in sub alveo del Fiume "Secco", (iscritto
nell'elenco delle acque pubbliche [G.U.R.I. n.260 del 15/11/1938] al n. 119 e
successivamente trasferito alla Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970, n.1503),
in territorio del Comune di Raddusa, con una condotta in acciaio ad alta resistenza
UNI 8488-Fe 360 e rivestimento rinforzato, da mettere in opera, con interrimento

di mt. 2 dall'estradosso del tubo al fondo alveo, con rivestimento pesante rinforzato

e successiva gunitazione ;

VISTA l'autorizzazione n°100734 del 09/06/2014 rilasciata da quest' Ufficio che ha

espresso parere favorevole al rinnovo del N.O. idraulico per l'attraversamento del

"fiume Secco" in C/da Mendola nel comune di Raddusa con una condotta in

acciaio per gas ;

VISTA la planimetria catastale ove si evince che l'attraversamento interessa l'area

demaniale individuata tra la particella 103 Fg. 10 del comune di Raddusa e la

particella 24 del Fg. 20 del comune di Aidone (EN);

VISTA la quietanza di pagamento di € 204,84 trasmessa con nota il 13/05/2014, ed

assunta al prot. n. 93706 di quest'Ufficio in data 27/05/2014, relativa al canone

anno 2014, e successivo versamento di €3,71 del 06/11/2014, per un totale di

€208,54 ;

VISTA la quietanza di pagamento di € 159,19 trasmessa con nota il 09/07/2014,

ed assunta al prot. n. 123525 di quest'Ufficio in data 17/07/2014, a conguaglio

differenza annualità dal 2009 al 2013, (come da richiesta n°100734 del 09/06/2014

di quest'Ufficio) ;

VISTO il P.A.I. n.094 del 2005 da cui risulta che le opere di cui trattasi non

insistono in aree a pericolosità geomorfologica e/o idraulica;

VISTI gli elaborati grafici, la relazione tecnica e la documentazione fotografica ove

vengono descritti dettagliatamente i manufatti di attraversamento previsti;

CONSIDERATO che può essere rinnovata la concessione sopra indicata per anni

6 (sei) decorrenti dal 09/07/2014 e che il canone annuo anticipato ammonta ad €

208,54 (euro duecentotto/54);

RITENUTO di rilasciare alla ditta SNAM ITALGAS, con sede legale a Torino in

Largo Regio Parco n°9 , con numero di iscrizione al Registro delle Imprese e codice fiscale 00489490011, la concessione per il rinnovo di che trattasi.

DECRETA

Art. 1 Per i motivi espressi in premessa è assentita alla ditta SNAM ITALGAS il rinnovo a titolo precario della concessione per attraversamento del fiume "Secco" in territorio del Comune di Raddusa, così come evidenziato nel Nulla Osta del Genio Civile di Catania con nota n. 100734 del 09/06/2014.

Art. 2 La concessione viene rilasciata per anni 6 (sei) successivi e continui decorrenti dal 09/07/2014, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel parere idraulico rilasciato da questo Ufficio e verso il pagamento del canone annuo anticipato di € 208,54 (euro duecentotto/54) da adeguarsi ai successivi aggiornamenti ISTAT ;

Art. 3 Il canone annuo per il 2014, pari ad € 208,54 (euro duecentotto/54) di concessione dovrà essere versato in rate annuali anticipate a partire dal 2015, (determinato secondo quanto stabilito dall'art. 4 della L. 21/12/1961, n.1501, aumentato come previsto dall'art. 14, comma 2, del D.L. 02/10/1981, n. 546 e dall'art. 7 del D.M. 02/03/199, n. 258). Detto canone dovrà essere rivalutato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall' ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 24/12/1993, n. 537, così come richiamato dall'art. 19 della L.R. 27/04/1999, n. 10 e dovrà essere versato in rate annuali anticipate, entro il 30 maggio di ogni anno, mediante versamento su c/c postale n. 12202958, intestato a "Cassiere Regione Siciliana – Unicredit S.p.A. – Ufficio Provinciale di Catania" con espressa indicazione, in corrispondenza della causale, dei dati identificativi del versante, la motivazione del

versamento ed il capitolo di entrata relativo n° 2622 ;

Art. 4 A garanzia del pagamento dei canoni di cui all'art. 2 il concessionario ha già costituito cauzione per la somma di € 208,54 (euro duecentotto/54) tramite versamento con bollettino postale del 06/11/2014.

L'amministrazione regionale provvederà allo svincolo ed alla restituzione della cauzione all'avente diritto soltanto quando siano stati pienamente regolarizzati e liquidati tra l'amministrazione stessa ed il Concessionario i rapporti di qualsiasi specie derivanti dalla concessione e non esistano danni o cause di danni possibili, imputabili al concessionario, oppure a terzi per il fatto dei quali il Concessionario debba rispondere.

L'Amministrazione ha diritto di valersi dell'accennata cauzione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

Art. 5 Il bene viene concesso nello stato in cui si trova attualmente. Il concessionario assume a proprio carico tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, e le contribuzioni e gli obblighi di qualsiasi natura gravanti sul bene stesso esonerando l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da qualsiasi causa conseguente l'utilizzo del bene dato in concessione.

Art. 6 La ditta concessionaria, non dovrà produrre danni agli argini, al letto del corso d'acqua, alle proprietà private e comunque in caso di piogge eccezionali, la stessa dovrà provvedere, senza preavviso da parte di quest'Ufficio, alla rimozione delle opere mobili che impediscono il deflusso delle acque. Oltre alle sopra esposte indicazioni, la ditta in questione è tenuta alla piena osservanza delle leggi e regolamenti sulle opere idrauliche.

Art. 7 Il concessionario dovrà ritenersi decaduto dalla concessione, a giudizio

insindacabile dell' Amministrazione, anche prima della scadenza, qualora il medesimo:

a) abbia sub-concesso il bene, in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con o senza corrispettivo;

b) abbia mutato la destinazione del bene o, comunque ne abbia fatto un uso irregolare;

c) si sia reso moroso nel pagamento del canone e dei servizi accessori a suo carico.

Art. 8 La violazione degli obblighi del rapporto di concessione comporta la revoca della concessione stessa e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. La revoca sarà comunicata al concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora si debba procedere al rilascio coattivo del bene, in seguito a revoca o decadenza della concessione, questo Ufficio procederà allo sfratto in via amministrativa , ai sensi dell'art. 823, comma 2, e dell'art. 828, comma 2, del codice civile.

Art. 9 La quietanza del versamento relativa al canone dovrà essere trasmessa tempestivamente all'amministrazione concedente.

Art. 10 In caso di ritardato pagamento del canone saranno applicati gli interessi legali.

Art. 11 La concessione è nominale e pertanto non può essere ceduta.

Art. 12 Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, il concessionario deve provvedere a propria cura e spese senza richiedere o pretendere alcun risarcimento ed indennizzo per le spese sostenute, su richiesta del concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e al ripristino dell'area demaniale oggetto della Concessione, lasciando la stessa sgombera di

materiali di risulta. In caso di inadempimento il concedente vi provvederà direttamente, addebitando la spesa al concessionario.

Art. 13 L'uso per la quale è concessa l'area demaniale non può essere diversa da quella sopra descritta, ed eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate.

Art. 14 La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi, è subordinata al possesso da parte del concessionario, di ogni autorizzazione prevista dalle normative vigenti in materia.

Art. 15 Il concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere di cui trattasi; deve eseguire a sua cura e spese, tutte le riparazioni e/o le modifiche delle opere realizzate, che il concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Art. 16 Essendo il contratto stipulato per un tempo determinato, non occorrerà porre termine alla Concessione, alcuna reciproca disdetta. Sarà cura però, del concessionario comunicare rinuncia al concedente.

Art. 17 Qualora il concessionario fosse interessato al rinnovo dell'atto, dovrà presentare istanza in bollo un anno prima della scadenza della concessione all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio.

Art. 18 Qualora la Prefettura rilasciasse certificazione antimafia ad esito positivo, la concessione deve intendersi nulla ed il concessionario si impegna a ripristinare a suo carico e spese, i luoghi oggetto di concessione secondo le modificazioni effettuate e sotto la vigilanza dell'Amministrazione concedente.

Art. 19 Sono fatti salvi tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di altri Enti, necessari alla realizzazione delle opere in argomento.

Art. 20 Per quanto non previsto nella presente Concessione, valgono le

disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù.

Art. 21 Il concedente può disporre varianti in alveo sia planimetriche che altimetriche, in qualsiasi tempo, senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà o pretendere compensi di sorta.

Art. 22 Tutte le spese inerenti la presente Concessione, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del concessionario.

Catania, **19 GEN. 2015**

7660

Il Dirigente Capo Servizio

(dott. ing. S. G. Ragusa)

Il Dirigente dell' U.O. 9

(dott. ing. Giovanni Spampinato)

